CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 57

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e Buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge, salvo il disposto degli articoli 47 e 51.

L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.

La disposizione di quest'articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 1 luglio 1916 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-57-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it